

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-2597/2007

{T 0/2}

Sentenza del 13 luglio 2007

Composizione: Giudici Francesco Parrino (Presidente del collegio), Stefan Mesmer ed Eduard Achermann; Cancelliere: Dario Croci Torti

A._____, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAS, Via della Posta, 6600 Locarno,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore

concernente la decisione del 9 marzo 2007 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

mediante decisione del 9 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAS di Locarno, regolare rappresentante di A._____, cittadino italiano, nato il x., che, in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° luglio 2002 sarebbe stata soppressa dal 1° maggio 2007;

con atto del 4 aprile 2007, consegnato alla posta l'11 aprile successivo, l'assicurato, sempre rappresentato dal Patronato INAS, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI;

il ricorrente ha prodotto, in un primo tempo un rapporto medico del 4 dicembre 2006 del Dott. P. nel quale si accenna, fra l'altro, ad un decadimento generale con sintomatologia ansio-depressiva e, in un secondo tempo, un rapporto del Dott. L. del 30 aprile 2007 ove si fa stato di una sindrome vertiginosa;

ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 12 giugno 2007, ha annotato che il caso richiede una rivalutazione specialistica approfondita presso il SAM di Bellinzona;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino propone l'accoglimento dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; questa soluzione è stata condivisa dall'UAIE nella sua risposta del 22 giugno 2007;

con ordinanza del 28 giugno 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, le risposte delle rispettive amministrazioni ed altra documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante;

a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;

in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;

secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle

assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._____ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA);

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

nel caso in esame, vista la memoria di ricorso ed i certificati medici esibiti, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. y.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 9 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di

Fr. y.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

4. Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AG)
- all'autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Rimedi di diritto

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Il Presidente del collegio:

Il Cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Data di spedizione: